

Diritto alla rendita per conviventi

Grazie al contratto di convivenza potete tutelare finanziariamente la vostra o il vostro partner. Questo contratto deve essere inoltrato a PUBBLICA firmato già in tempo di vita.

La convivenza è un'unione domestica analoga al matrimonio di persone non coniugate, di sesso diverso o identico, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata secondo la Legge sull'unione domestica registrata. Per convivenza si intende anche un'unione domestica analoga al matrimonio di persone affini, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio.

Al decesso della persona assicurata o beneficiaria della rendita, la/il convivente superstite ha diritto a una corrispondente rendita se non percepisce nessuna rendita per coniugi o nessuna rendita corrente per conviventi in virtù di un altro caso di previdenza e se:

- ha compiuto il 40° anno di età ha ininterrottamente convissuto con la/il defunta/o almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure
- deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani conformemente alle disposizioni regolamentari.

Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se la convivenza è stata comunicata per scritto a PUBBLICA sotto forma di contratto di convivenza. Tale contratto, debitamente firmato da entrambi i conviventi, deve essere inoltrato a PUBBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.

Il diritto alla rendita per conviventi deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dal decesso della persona assicurata o beneficiaria della rendita.

PUBLICA verifica il diritto alla prestazione soltanto dopo il decesso della persona assicurata o beneficiaria della rendita. Spetta alla persona superstite contattare PUBBLICA per far valere il diritto alla rendita per conviventi. Per accertarsi se sussiste il diritto PUBBLICA esige segnatamente:

- la prova del Comune di domicilio con la quale si attesta il domicilio comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata o beneficiaria della rendita oppure la prova che negli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata o beneficiaria della rendita sussisteva un'economia domestica comune;
- la conferma dello stato civile di entrambi i conviventi;
- informazioni concernenti i figli comuni;
- ulteriori documenti come sentenze di divorzio o decisioni in materia di rendita.

Lo scioglimento della convivenza deve essere comunicato senza indugio a PUBBLICA.

La durata della convivenza è computata in quella di un eventuale matrimonio successivo o di un eventuale unione domestica registrata successiva, purché il contratto di convivenza, debitamente firmato da entrambi i conviventi, sia inoltrato a PUBBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.

Il diritto alla rendita per conviventi si estingue:

- in caso di matrimonio, di registrazione di un'unione domestica conformemente alla Legge sull'unione domestica registrata, di inizio di una nuova convivenza ai sensi delle nostre disposizioni regolamentari o di decesso della/del convivente superstite;
- se la/il convivente superstite ha diritto a una rendita per coniugi in seguito al decesso della/del sua/o coniuge divorziata/o.

Contratto di convivenza

tra (persona assicurata o beneficiaria di rendita)	N.AVS
Nome	Cognome
Data di nascita	Stato civile
Luogo di origine	Nazionalità

e (convivente)

Nome	Cognome
Data di nascita	Stato civile
Luogo di origine	Nazionalità
Via e n.	NPA e luogo

1. Il presente contratto intende tutelare nei confronti di PUBBLICA eventuali diritti alle prestazioni per i superstiti a favore della/del convivente superstite di una persona assicurata o beneficiaria della rendita.
2. Le parti hanno preso atto del promemoria «Diritto alla rendita per conviventi» emanato da PUBBLICA, che è parte integrante del presente contratto, e riconoscono espressamente le condizioni ivi contenute.
3. Le parti convivono e/o hanno un'economia domestica comune dal

Data

4. La persona assicurata o beneficiaria di rendita

Nome	Cognome
------	---------

si impegna a trasmettere per conoscenza a PUBBLICA il presente contratto e a comunicarle immediatamente ogni modifica dei rapporti ivi descritti.

Luogo	Data
Firma della persona assicurata o beneficiaria di rendita	Firma della/del convivente

Inviare il contratto debitamente compilato e firmato a:
Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Berna